

Legge regionale 30 luglio 1977 , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Interventi diversi nel settore dell' agricoltura.

Art. 13

(1)(2)

All' onere complessivo di lire 548.872.000 per gli esercizi dal 1977 al 1980 di cui lire 348.872.000 per l' esercizio 1977, previsto dal precedente articolo 12, si fa fronte come segue:

a) per lire 323.895.000, mediante storno di pari importo dal capitolo 6299 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1977 - 1980, di cui lire 123.895.000 per l' esercizio 1977, corrispondente per lire 23.895.000 alla quota non utilizzata nell' esercizio 1976 e trasferita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;

b) per lire 136.100.000, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977 (Rubrica n. 5 - partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata nell' esercizio 1976 e trasferita ai sensi del secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;

c) per lire 88.877.000 con la maggiore entrata accertata sul capitolo 435 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, il cui stanziamento viene elevato a lire 388.877.000 per il piano, di cui lire 188.877.000 per l' esercizio 1977.

Il capitolo 6299 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977 viene soppresso.

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilit  svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione

attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.